FEDERICO BENEVOLO

L'UNIFICAZIONE

DELLA

LEGISLAZIONE PENALE

E

LA PENA SUPREMA

PROLUSIONE

AL CORSO PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

letta l'8 novembre 1890 nella R. Università di Torino.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1890

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
370

Al Ch. Prof. G. Amadei
Omaggio dell'a.

L'UNIFICAZIONE

DELLA LEGISLAZIONE PENALE

E LA PENA SUPREMA

FEDERICO BENEVOLO

L'UNIFICAZIONE

DELLA

LEGISLAZIONE PENALE

E

LA PENA SUPREMA

PROLUSIONE

AL CORSO PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

letta l'8 novembre 1890 nella R. Università di Torino.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33

1890

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Estratto dalla GIURISPRUDENZA ITALIANA

Signori,

I.

Chi colla memoria voglia riandare le condizioni degli studi penali nei primi tempi del nostro risorgimento nazionale e porle a confronto colle attuali, non può non rimanere compreso da un sentimento di meraviglia e di compiacenza nel misurare il lungo cammino percorso. Quei tempi ora mi stanno ancora presenti alla memoria, quando qua, nel Piemonte, le questioni, in materia penale, si risolvevano cogli argomenti che somministravano i repertori di Merlin, di Morin, di Dalloz, e i trattati di Rossi, Chauveau ed Hélie, Ortolan, Trébutien, Legraverend, e coll'autorità dei responsi della Corte di cassazione di Parigi. Il supremo magistrato subalpino non poteva ancora vantare lunghi anni di esistenza e su parecchie importanti questioni non aveva per anco pronunziato; e del resto

anch'esso redigeva le sue sentenze sulla falsariga della giurisprudenza francese.

Un dotto professore e magistrato faceva, or sono cinque lustri, la seguente dichiarazione: " Io per me lo confesso, sento forte nell'animo il desiderio di una nobile e salutare reazione del genio italiano, onde, tornati in onore i classici nostri studi e rinfrescata la scienza del diritto, si provvegga alla nostra povertà bibliografica e cessi il bisogno assoluto, il bisogno tirannico che ci siamo formati, dei libri francesi malgrado la differenza del carattere, dei metodi, dei costumi e persino spesse volte della legislazione e dei principii „ (1). E corroborando le generose parole coll'esempio, scriveva il trattato *Dell'azione penale*, al quale tentava di dare, secondo che egli si esprimeva, una direzione nuova, insolita, per così dire, di idee, di tipo, di forma italiana (2).

A quei tempi pensare italianamente doveva, per uno scienziato, parer cosa poco meno che insolita. Tant'è che l'autore ora menzionato, quasi peritoso di mostrarsi troppo originale e indipendente dai modelli di oltre Alpi, premetteva alla sua opera il sunto di quella di Mangin, intitolata *Traité de l'action publique et de l'action civile*, ed era pago di completare e correggere il lavoro dell'esimio magistrato francese.

E un altro scrittore potrei ricordare, che coi suoi *Commenti al Codice di procedura penale italiano* seppe

---

(1) Borsari, *Dell'azione penale*, Osservazioni preliminari, pag. 10.

(2) Opera e luoghi citati.

ben presto rendersi fra noi assai popolare, e che tuttavia, forse a cagione della scarsità di sentenze e di libri italiani, si compiacque di richiamarsi ad ogni piè sospinto all'autorità della giurisprudenza e della dottrina francese.

II.

Ma, lasciando questi esempi che più propriamente riguardano il diritto processuale, non devo tacere che qua, nelle antiche provincie, già si era pressochè concordi nel censurare non poche disposizioni dal Codice penale francese trapiantate nel Codice penale sardo. Ed anche nell'Italia meridionale, dove gli studi giuridici furono sempre in fiore, la scienza criminale, già illustrata da Nicolini, il quale aveva saputo rischiarare l'interpretazione delle leggi col lume della filosofia e della storia, era coltivata da non pochi esimi scrittori. In Toscana poi la bontà della legislazione faceva fede del progresso degli studi penali, che erano stati innalzati ad altezza, prima d'allora non mai più tocca, dal Carmignani. Ora un illustre discepolo di lui, Francesco Carrara, aveva saputo perfezionare l'opera del maestro, e non ancora aveva egli posto fine all'immortale *Programma*, che già in Italia tutti i cultori delle discipline penali incominciavano a preferire ad attingere, anzichè ad esotiche fonti, alle pure sorgenti della scienza classica italiana. Il diritto penale in Italia assumeva una fisonomia nazionale: il *Programma* diveniva, quasi dico, il labaro della scuola penale dalle Alpi all'Etna.

In questa Università Tancredi Canonico, che io ricordo con affetto e riverenza di allievo, rispecchiava i suoi insegnamenti in quelli che Carrara bandiva dalla cattedra di Pisa; nè da essi dipartivansi Buccellati a Pavia, Tolomei a Padova, Ellero a Bologna, Pessina a Napoli. Tutti, col riporre il fondamento del diritto di punire vuoi nell'affermazione, vuoi nella conservazione, vuoi nella reintegrazione del diritto, convenivano nel concetto essenziale della sovranità del diritto e della sua protezione; e così la *tutela giuridica*, dall'illustre professore di Pisa proclamata a giustificazione del diritto di punire, fu in fondo la formola che unì la scuola penale italiana.

III.

Non altro occorreva dunque che convergere i concordi insegnamenti della dottrina alla unificazione della legge penale. Ben è vero che questo bisogno di unificazione non tutti mostravano di sentire. Era, per verità, avvenuto questo fatto ben singolare, che il Codice penale sardo, il quale più si era discostato dai principii di diritto penale allora universalmente accolti, diventasse legge di quasi tutto lo Stato, senza che pochi ritocchi, coi quali era promulgato nelle provincie meridionali, valessero a modificarne le basi e il sistema; mentre il Codice penale toscano, che pur dai dotti era tenuto in molto pregio, rimaneva relegato fra gli stretti confini di quella regione, dove dapprima era stato promulgato. I Toscani orgogliosi a ragione del loro Codice, non si sarebbero acconciati

di buon grado ad essere retti dal Codice sardo; ed anzi non ristettero dal mostrare la loro avversione alla nuova codificazione penale, finchè ebbero timore di vedere ripristinata fra loro la pena di morte, da questo Codice mantenuta in onore.

È vero che quella pena nella loro regione era stata abolita soltanto nel 1859; ma essi non avevano dimenticato l'abolizione di dodici anni prima, che aveva durato fino alla promulgazione del loro Codice, e quella che con memorabile esempio era stata sancita fin dal 1786 da Leopoldo I. Più di tutto poi erano fieri di ricordare che, anche sotto il loro Codice, la pena di morte non era mai stata pronunziata e che tuttavia la loro regione primeggiava, fra quante altre sono in Italia, per mitezza di costumi e pubblica sicurezza.

Col generoso intendimento di tenere lontano il carnefice della gentile Toscana, Carrara, a più riprese (1), erasi levato a combattere il principio, per motivi politici e giuridici vagheggiato dalla grande maggioranza degli Italiani, essere l'unità condizione del giure penale. E il Paoli, pur dissentendo dal Carrara, in quanto pareagli il principio dell'eguaglianza dei cittadini avanti alla legge dovesse avere per suo necessario e logico corollario l'unità della legge medesima, con saldi argomenti dimostrava che, dacchè in Toscana le condizioni della pubblica sicurezza erano più soddisfacenti che in molte altre provincie, dove si ap-

---

(1) Nelle prolusioni agli anni accademici 1865-66 e 1873-74, poi nei *Lineamenti di pratica legislativa penale* (Osserv. 24), e poi ancora nel 1875 nel *Giornale delle leggi di Genova*, p. 265.

plicava la pena di morte, ragion voleva che si ritenesse non avere il patibolo efficacia a trattenere il pugnale dell'assassino (1).

IV.

Discordi erano allora sulla grave questione i due rami del Parlamento. La Camera dei deputati nella tornata del 16 marzo 1865 aveva deliberato l'abolizione della pena di morte, ancorchè le condizioni della pubblica sicurezza in quei tempi lasciassero molto a desiderare. Ma nel mese seguente il Senato aveva respinto il progetto di abolizione approvato dalla Camera elettiva. E dieci anni dopo lo stesso Senato, in seguito ad un'animata discussione durata ben sette giorni, si dichiarava ancora pel mantenimento dell'estremo supplizio. Il che però non impediva che nel 1877 la Camera dei deputati alla sua volta riaffermasse con singolare entusiasmo il voto che già aveva dato.

È noto che il ministro Vigliani, prima di sottoporre il suo progetto di Codice penale all'esame del Senato, aveva creduto opportuno di esplorare per mezzo dei prefetti la opinione degli uomini *savi* e *prudenti* intorno alla pena di morte, e che dalle relazioni dei prefetti si desumeva essere l'opinione pubblica in 28 provincie favorevole all'abolizione, in 41 contraria. Ma forse è men conosciuto un altro fatto, che pur merita la nostra attenzione, ed è che già fin d'allora quasi tutti gli insegnanti delle Università italiane

(1) *La unificazione delle leggi penali e la pena di morte.*

opinavano doversi detta pena escludere dalla scala penale. Sostenevano questa tesi non solo Carrara, Canonico, Ellero, Buccellati, Tolomei, Pessina, già menzionati, ma eziandio Nocito a Roma, Zuppetta a Napoli, Vivalli-Brancati a Messina, Catalano a Catania, Mucciarelli a Palermo, Scano a Cagliari, Paglicci a Siena, Cavagnari a Parma, Strani a Modena, Manfredini a Padova, e infine Turbiglio, Sereni, Pellegrini, Giovanetti e Berardi a Ferrara, Perugia, Macerata, Camerino e Urbino. Di mezzo a tanta concordia di opinioni erano solo dissenzienti Bensa, professore a Genova, Pisano, professore a Sassari, e Abadia, libero docente a Napoli; i quali però, più che per principii scientifici, propugnavano per motivi di opportunità e di sicurezza il mantenimento della pena capitale.

Ho voluto soffermarmi su queste indicazioni, perchè anche questa volta è, come sempre, avvenuto che le più grandi e importanti riforme, prima ancora di ottenere il favore della pubblica opinione, sono reclamate dalla dottrina.

V.

Tutti rammentano, senza che sia d'uopo farne cenno, le fortunose vicende che dopo di allora corsero nel Parlamento i diversi schemi di Codice penale.

Un bel giorno finalmente, dopo tanti persistenti conati, i partigiani dell'abolizione della pena di morte vinsero la grande battaglia. Non moviamo loro rimprovero, se per facilitarsi la vittoria, si sono talora mostrati assai arrendevoli verso coloro che solo al-

l'ombra del patibolo si sentivano tranquilli e sicuri. E sopratutto non facciamo agli abolizionisti il viso dell'arme se troppo severi sono stati nel regolare la pena che nel nuovo sistema divenne suprema.

Giova a tal uopo dare uno sguardo ai diversi progetti.

La Commissione istituita con decreto del 12 gennaio 1866, presieduta dall'on. Pisanelli, aveva, ad unanimità di voti, eliminato dall'elenco delle pene l'estremo supplizio; ma, quasi a tranquillare i sostenitori di questa pena, proponeva che il condannato all'ergastolo, cioè alla pena perpetua che doveva surrogare quella del capo, rimanesse in una cella con segregazione continua dagli altri condannati. Nel successivo progetto, compilato dalla Commissione nominata con decreto del 3 sett. 1869, presieduta dall'on. Borsani, l'estremo supplizio figurava nuovamente al sommo della scala penale, e allora la pena perpetua (*reclusione a vita*) era resa più mite, perchè il condannato ad essa non era sottoposto a segregazione cellulare durante il giorno.

Vero è che nel progetto Vigliani, approvato dal Senato nel 1875, in quella che si mantiene la pena capitale, si circonda pure d'inusitato rigore la pena perpetua dell'ergastolo colla segregazione continua; nondimeno questa pena dopo dieci anni cessa pel condannato, il quale abbia dato prove di emendamento. Non è del resto difficile comprendere la ragione di tanta severità nel progetto Vigliani riguardo alla pena perpetua, quando si ricordi la eccezionale tristizia di quei tempi, nei quali la maffia, la camorra e il brigantaggio funestavano l'Italia meridionale, sêtte di ac-

coltellatori gettavano lo spavento nelle Romagne, pubblici uffiziali erano proditoriamente uccisi, o misteriosamente fatti scomparire, pacifici cittadini erano tolti in ostaggio e talora trucidati dopo di essere state le loro famiglie avidamente taglieggiate. Si aggiunga che la pena di morte era, nel progetto Vigliani, limitata ai casi veramente più gravi, onde molti altri rimanevano, nei quali ben si poteva considerare l'ergastolo come surrogato della pena capitale.

Perciò nei successivi progetti, nei quali questa è assolutamente sostituita dall'ergastolo, veggiamo di nuovo tenuta in onore la segregazione continua, salvo il temperamento sopra enunciato dopo il lasso di dieci anni. E nelle relazioni ministeriali che accompagnano i progetti, non si tralascia mai di far notare che l'ergastolo può con tranquillo animo accettarsi in luogo del patibolo, perchè accumula asprezze e sofferenze da compensarne a sufficienza l'eliminazione. Udite come esprimevasi a questo riguardo il ministro Mancini:

" La pena dell'ergastolo, che nel progetto è surrogata alla pena capitale, differisce sostanzialmente per intensità di privazioni e di dolori, da tutte le altre pene carcerarie. Essa dovrà espiarsi in uno o due luoghi del regno. *Saranno ciò che di più lugubre e spaventoso l'umana imaginazione potrebbe concepire: tombe di esseri viventi*, che la società ha reietto per sempre dal suo seno; esse sole, a differenza di tutte le altre case di pena, assoggetteranno i condannati alla segregazione individuale e cellulare continua, cioè ad una vita *forse peggiore della morte stessa*, mentre codesto assoluto isolamento il legislatore ha bandito

dalle pene inferiori, considerandolo una terribile aggravante di penalità da applicarsi soltanto a quei scellerati che finora lasciavano il capo sul patibolo „ (1).

E qui vuolsi notare che il progetto Mancini, seguendo le proposte della Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876, ammetteva al lavoro in comune durante il giorno il condannato all'ergastolo, anche prima che fossero compiuti i dieci anni di segregazione, se il suo stato fisico o morale l'avesse resa intollerabile. Ora a questo proposito lo stesso ministro Mancini, dopo di avere con così vivi colori dipinte le durezze della pena perpetua, paventando forse che la possibilità di raccorciare la segregazione prima dei dieci anni, potesse compromettere il voto per l'abolizione della pena di morte, quasi pentito, si affrettava a soggiungere: " si cancelli pure l'umana facoltà di farlo cessare (*questo stato miserrimo*) anche prima, se il condannato affranto da fisiche infermità o da minaccia di mentale disordine dimostri di non poterlo per più lungo tempo tollerare, affinchè sia chiusa la via agl'indulgenti abusi, bastando i regolamenti dei luoghi di pena a provvedere in quei casi eccezionali „ (2).

La Camera però, non trattenuta da quei timori che avevano indotto il Senato, due anni prima, a votare la conservazione del patibolo, non aveva difficoltà a deliberare che la segregazione pel condannato all'ergastolo potesse cessare, anche prima degli anni dieci,

---

(1) *Relazione* sul progetto presentato dal ministro guardasigilli Mancini alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876, all'articolo 11.

(2) *Relazione* e luogo citati.

quando ciò fosse richiesto dalle condizioni fisiche o morali del condannato medesimo.

Questa disposizione fu ricopiata nei progetti posteriori, l'ultimo eccettuato. L'on. Zanardelli, che era proprio deciso di ottenere anche dal Senato l'abolizione della pena capitale, non solo limitavasi a proporre che la segregazione potesse cessare soltanto dopo i dieci anni, senza accennare alla possibilità di rendere in via eccezionale più breve questo periodo; ma poneva anche ogni suo studio a dimostrare che non era pietà quella che lo consigliava a rendere temporanea la segregazione, scrivendo nella sua relazione queste parole: " Tale mitigazione di pena è consigliata *più che da un sentimento di umanità e dalla convenienza di premiare la buona condotta*, dall'interesse della disciplina, che non potrebbe mantenersi ove si togliesse ai condannati ogni speranza, sebbene remota, di miglior trattamento. Ma, *per sempre meglio raffermare il concetto della severità della pena*, è stata tolta la facoltà di far cessare anche prima dei dieci anni la segregazione continua, ove lo stato fisico e morale del condannato la rendesse intollerabile, bastando (ripeterò con lo stesso on. Mancini, che, pur avendo introdotta quella facoltà, mostrava di non essere del tutto alieno dall'ometterla), i regolamenti dei luoghi di pena a provvedere a quei casi eccezionali „ (1).

Non vuolsi tacere che una pena così rigorosa nella sua esecuzione parve eccessiva a non pochi deputati,

---

(1) *Relazione ministeriale* sul progetto presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1887, vol. I, § XXIV.

dei quali taluno avrebbe voluto che la segregazione continua non potesse protrarsi oltre i cinque anni, mentre altri avrebbe preferito che la durata dovesse variare secondo le condizioni proprie di ciascun condannato. Ma la Commissione senatoria tenne fermo. Troppi erano ancora i senatori, che già nel 1875 avevano votato pel mantenimento della pena di morte (1). Ogni concessione a chi facevasi difensore dei diritti dell'umanità poteva far temere che rendesse più tenaci nella loro opinione i sostenitori dell'estremo supplizio. La Commissione non esitava di dichiarare che " in generale tutti questi emendamenti nel senso di mitigazione paiono pericolosi, perchè essi toglierebbero alla pena dell'ergastolo la nota del massimo rigore „ (2). Insomma era chiaro che gli abolizionisti (ripeterò una frase che fu pronunziata allora in Senato) erano diventati crudeli per avere il diritto di essere pietosi. Si voleva rendere l'ergastolo pena più terribile della morte medesima.

Gli abolizionisti volevano dunque ad ogni costo giungere alla meta. E la via ormai era sgombra. La grave questione era finalmente già risolta dalla abolizione *di fatto*, per oltre due lustri, senza che la sicurezza del paese ne rimanesse menomata; ed ora sul-

---

(1) Ho voluto fare il conto del numero dei senatori nominati prima del 1875, i quali erano ancora in vita sul finire del 1888. Così ho potuto rilevare che il Senato, allorchè discusse il progetto Vigliani, si componeva di 314 membri, dei quali 115 avrebbero ancora potuto intervenire alla discussione dell'ultimo Progetto.

(2) *Relazione* PESSINA, cap. II, § 1.

l'indirizzo della pubblica opinione più non si poteva equivocare.

Il Senato si arrendeva finalmente: la pena di morte era cancellata.

L'Italia potè così menar vanto di avere aggiunta una pagina gloriosa alla sua storia con una conquista morale di civiltà, ben più preziosa delle conquiste materiali di territorio; e quel primato che già aveva conseguito nella materia penale ai tempi di Cesare Beccaria, e che anche in questo secolo non le è contestato (1), ora accennava, coll'insigne esempio dato alle grandi nazioni, a voler solennemente riaffermare.

VI.

All'esame sintetico del Parlamento, che aveva fatto buon viso alle linee principali del progetto, sottentrava la revisione paziente ed analitica della Commissione istituita con regio decreto del 13 dicembre 1888 con l'incarico di proporre le modificazioni da introdursi nel testo dei codici.

Gli abolizionisti ora, poichè il loro intento era ottenuto, ben potevano temperare alquanto l'eccessivo rigore della pena perpetua. E infatti il prof. Lucchini si affrettava a rilevare che si era formato un plebiscito fra gli studiosi contro la severità del progetto riguardo alla segregazione cellulare. La segregazione per tutta la vita, osservava egli, sarebbe vera inumanità e senza

---

(1) Flottard, *De l'état actuel du droit pénal en Italie* (*Revue critique de jurisprudence*, a. 1852, p. 373).

scopo. Proponeva perciò, a nome della Sotto-Commissione formatasi in seno alla Commissione medesima, che la segregazione cellulare dovesse durare non mai oltre i primi dieci anni, e che anzi pel condannato, il quale abbia tenuto buona condotta, potesse terminare dopo non meno di sei anni (1).

A combattere questa proposta, l'on. Vigliani, il quale ultimamente era passato nella schiera degli abolizionisti, indirizzava alla Commissione uno scritto nei termini seguenti: " Se si vuole che l'ergastolo, come surrogato all'abolita pena capitale, abbia la necessaria efficacia intimidatrice, credo che non si debba ammettere la proposta riduzione della segregazione continua del condannato da dieci a sei anni. Il regolamento degli stabilimenti penali provvederà ai casi speciali in cui per giusti motivi si possa la segregazione abbreviare, ma per regola manterrei il decennio di segregazione „ (2).

Nello stesso senso parlavano pure altri Commissari, alcuni dei quali mostravansi trattenuti dal timore di eccedere, approvando la riduzione, il mandato conferito alla Commissione.

La maggioranza però era propensa a diminuire il soverchio rigore della pena perpetua. Il commissario Ellero, fra gli altri, così parlava: " Quando la pratica dei penitenziari e gli alienisti ci dicono che dopo dieci anni di segregazione sopravviene la demenza, noi non

---

(1) *Verbali* della Commissione istituita con regio decreto del 13 dicembre 1888, pag. 54.

(2) *Verbali* e luogo già citati.

possiamo eccedere questo limite. È bene poi che la legge ammetta una riduzione ulteriore che faccia sapere legislativamente al condannato che se terrà buona condotta potrà migliorare la propria condizione. È bene che la speranza l'uomo non la perda mai; sarà un incentivo a migliorare „ (1). Ed anche il nostro Brusa non poteva trattenersi dall'esclamare: " Noi stabiliamo una durata della cella che non ha altri esempi, e siamo un popolo meridionale! „ (2).

La proposta della Sotto-Commissione era approvata. La segregazione continua non era cancellata dal Codice, ma almeno dopo sei anni il condannato poteva sperare di poterne essere liberato.

L'ultima parola era però riserbata al chiaro uomo di Stato, che aveva dato esempio di tanta energia ed avvedutezza nel condurre a porto il progetto. Ora anch'egli faceva un altro passo innanzi nella via dell'umanità, eliminando la segregazione perpetua e riducendola in via normale ad anni sette. Della maggiore innovazione l'on. ministro dava le seguenti ragioni: " In ambidue i rami del Parlamento eransi udite proposte dirette a temperare il rigore della pena dell'ergastolo, sostenendosi che la segregazione cellulare stabilita nel progetto, la quale era, di regola, perpetua, ed anche in caso di buona condotta del condannato doveva durare per un tempo almeno di dieci anni, riusciva disumana ed insopportabile, specialmente in un paese meridionale, in una stirpe mobile, vivace, impe-

---

(1) *Verbali* suddetti, pag. 56.
(2) *Ivi*, pag. 58.

tuosa come la nostra. E, cosa assai notevole, insigni scrittori stranieri, anche dei paesi nordici, che, esaminarono il progetto e scrissero intorno ad esso, furono concordi nel ritenere troppo grave e crudele tale durata dell'isolamento. Mi parve quindi che si dovesse aderire a così autorevoli voti, mentre anche i più fervidi e decisi propugnatori del sistema cellulare riconoscono come la natura dell'uomo assegni all'isolamento limiti, che non si possono oltrepassare senza venire in realtà ad una condanna di morte. Questo concetto di abbreviare la durata della segregazione cellulare era stato accolto anche dalla Commissione di revisione, la quale aveva proposto di stabilire per tale segregazione il massimo di dieci anni, ammettendo poi la facoltà discrezionale di limitarla a sei anni qualora il condannato tenesse buona condotta. Io reputo preferibile di abbreviare il termine, determinandolo però in modo fisso e invariabile, rendendo per tal modo certa la pena ed escludendo l'arbitrio, troppo pericoloso in sì delicata materia, e non ammessa dal Codice nemmeno rispetto alla reclusione, poichè, nel regolare le norme di essa, la durata della cella è dal Codice stesso precisamente determinata „ (1).

VII.

Certo non si poteva pretendere di più dall'on. ministro, il quale non doveva pure aver dimenticato le raccomandazioni che parecchi membri del Parlamento,

(1) *Relazione a S. M. il Re* del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1890 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale, lib. I, tit. II, § VIII, pag. 22.

e più specialmente del Senato, gli avevan fatto perchè l'ergastolo, come pena suprema sostituita a quella del capo, essere dovesse sommamente intimidatrice.

E per verità finchè ci porremo a riguardare la pena dell'ergastolo coll'occhio di coloro che amano vedere in essa nessuna differenza dalla pena capitale, tranne che questa uccida in un istante e quella lentamente, non dureremo fatica a comprendere che si vagheggi una segregazione protratta per lungo corso di anni. Si ammetta pure che segregazione cellulare (*separate confinement*) e isolamento assoluto (*absolute confinement*) non siano sinonimi. L'eco della vita sociale si ripercuota pure nelle solitarie pareti, e una parola di paterno ammonimento e di amichevole conforto scenda talora nel cuore del condannato; ma un raggio di consolazione non basterà a infondere il calore e la vita in chi è condannato a rimanere per anni ed anni segregato dall'umano consorzio.

Senza dubbio nei primi tempi la solitudine induce facilmente l'uomo a ripiegare su sè medesimo, a concentrarsi, a riflettere. Il raccoglimento apre la via al rimorso, il rimorso ammollisce i cuori e li indirizza a sentimenti miti ed onesti. È mestieri, ha detto Canonico, che il condannato si avvezzi a fermarsi in faccia alla propria coscienza, a non isfuggirne i rimorsi, a penetrarsi della possibilità della propria rigenerazione, e che risvegli in sè stesso il coraggio di abbracciarne e metterne in opera i mezzi (1). Ma prolungare di so-

---

(1) *Del reato e delle pene in genere*, lib. II, cap. II, sezione II, art. 1, § 2, pag. 398.

verchio la segregazione val quanto eccedere nella dose del rimedio. Il condannato, che dapprima trae giovamento dalla segregazione, a poco a poco si sente sconfortato ed abbattuto; poi la salute si altera, poi le facoltà mentali si perturbano. Allora un irrequieto vagare della fantasia senza che si presenti un nuovo oggetto su cui fermarsi; allora il rinfocolarsi delle passioni, l'imbestialirsi degli istinti, l'oscurarsi della mente, la morte morale e intellettuale dell'uomo che di poco precede la morte fisica.

Queste conseguenze della lunga segregazione cellulare non sono esagerate. Il Mancini, il grande apostolo dell'abolizione della pena di morte, il quale proponeva nel suo progetto la segregazione continua per l'ergastolano, non si peritava di dichiarare (ripetendo le parole che leggonsi nei processi verbali di una Commissione governativa), che essa ripugna alla natura fisica e morale degli Italiani, specialmente di quelli del mezzogiorno, pei quali diventerebbe eccessiva e crudele (1).

E infatti, se volgiamo lo sguardo agli altri paesi, anche i più settentrionali, dobbiamo riconoscere che tutti si preoccuparono degli effetti deplorevoli di una lunga segregazione, e perciò stabilirono che fosse piuttosto breve.

Guardate l'Inghilterra. Non temiamo che quella nazione, abituata a barbare e sproporzionate pene, alla frusta, e, fino a ieri, alla profusione della pena di

(1) *Relazione* presentata dal ministro guardasigilli (Mancini) alla Camera dei deputati, art. 11-15. — Silvio Pellico ha descritto molto vivamente i funesti effetti prodotti su lui medesimo dalla solitudine. Vedi: *Le mie prigioni*, cap. XLV.

morte, si mostri troppo tenera verso i malfattori; e nondimeno là i condannati alla servitù penale sono sottoposti a segregazione che non eccede i nove mesi e può anche abbreviarsi per buona condotta. Lo stesso dicasi dell'Irlanda. In Francia la segregazione non dura oltre un anno e un giorno; in Austria non più di diciotto mesi.

Dove trovate un popolo più flemmatico e silenzioso dell'olandese? Ebbene in Olanda, dove forse più che altrove, l'Italia eccettuata, la segregazione dura lungo tempo, essa non oltrepassa i cinque anni, e in oltre non è inflitta a coloro che abbiano varcato l'età di sessant'anni, senza parlare di quelli che dal medico siano dichiarati inabili a sopportare tale regime.

Notevole specialmente è il sistema di segregazione in vigore nell'isola di Malta. La segregazione colà è inflitta soltanto a periodi di giorni dieci continui, e tra un periodo e l'altro devono correre due mesi. Si comprende che con questo ripiego dei lunghi intervalli, dei lunghi riposi, possa la segregazione durare in complesso per molto tempo; eppure ciò non è. I periodi non possono essere più di dodici. Il che vuol dire che, tirando le somme, la segregazione, anche così mitigata, non supera mai i due anni, e, tolti gli intervalli, non può essere maggiore di 120 giorni.

VIII.

Ho detto che la lunga segregazione degenera in crudeltà; aggiungo ora che essa è contraria allo scopo, per cui fu introdotta.

Coloro che a malincuore s'inducevano a congedare

il carnefice, temendo che l'ergastolo non fosse pena abbastanza intimidatrice, quando fosse scompagnato da una segregazione di soverchio protratta, dimenticarono che la segregazione non fu già introdotta a fine di coercizione e di aggravamento di pena, ma nell'intento di ottenere la morale riabilitazione dei condannati. *Parum est improbos coërcere, nisi probos efficias disciplina*, sono queste le parole che furono scolpite in marmo nel carcere di S. Michele a Roma, edificato, fra i primi, nel 1703 a sistema cellulare.

Il pietoso intendimento, per verità, andò fallito. Si pensò che la segregazione era mezzo al pentimento, ma non si riflettè che l'abuso di questo mezzo poteva riuscire pericoloso e condurre invece alla disperazione e alla follia. Vollero raddrizzare la pianta uomo e invece la infransero.

Il vero si è, per quanto si può desumere da numerose esperienze fatte da medici e direttori di case penitenziarie, che la segregazione cellulare dapprima migliora, poi produce una reazione nocevole al miglioramento; prolungata oltre i tre anni, difficilmente dà ancora buoni risultati. Laonde giova credere che fra alcuni anni, quando le finanze dello Stato abbiano permessa l'attuazione rigorosa della segregazione, le cifre della statistica dimostreranno che sette anni di segregazione cellulare sono ancora soverchi per il temperamento italiano.

IX.

Se la segregazione cellulare, inflitta per un tempo non troppo lungo, è mezzo efficace per muovere al

pentimento il cuore del condannato, è d'uopo trar partito dell'emendamento e applicare fino alle ultime conseguenze i principii della scuola giuridica (1).

Parlo di questa scuola, perchè ve n'ha un'altra, la quale, dato bando ai principii giuridici, pretende di sconvolgere e riformare tutto il diritto penale. Essa ha diviso i delinquenti in categorie e in una di esse ha collocato i delinquenti incorreggibili. E sia pure. Pur troppo non si può negare che vi sono individui, dall'animo così indurito nei delitti, che nessuna forza basta a rammollirlo ed a piegarlo. Forse però gli incorreggibili non sono così numerosi, come si pretenderebbe (2). Forse una maggiore pazienza, una maggiore avvedutezza nella scelta e nell'impiego dei mezzi scuoterebbe il cuore di più di uno avuto in conto d'incorreggibile. Molti, anzi, i quali si posero a studiare con diligenza il delicato argomento, non hanno esitato di dichiarare che non c'è uomo così guasto e corrotto che in esso non si possano ravvivare i sopiti sentimenti di onestà e di rettitudine. Noi vogliamo col fatto dimostrare, diceva Bérenger de la Drôme, che non v'ha perversità realmente senza speranza di ravvedimento (3). E Peigné scriveva: *Soyez-en sûrs, à quelque dégré de corruption et d'endurciment que soient arrivés*

---

(1) L'emendamento — esterno — del colpevole è per me (e molti sono di questa opinione) non una semplice conseguenza, ma uno degli scopi della pena.

(2) La sedicente *nuova scuola penale* fa ascendere il numero degli incorreggibili a poco meno del 50 per cento del totale dei delinquenti.

(3) *Compte décennal des travaux de la Société pour le patronage des jeunes détenus*, pag. 8.

certains hommes, il reste toujours en eux un sentiment indestructible, le sentiment du juste et de l'injuste (1). E infine, tra noi, Vincenzo Garelli asseriva che " non vi ha uomo il quale non possa tanto innalzarsi nella virtù quanto fu già degradato nel vizio e nell'abbiezione „ (2).

Ma, tralasciando di esaminare quanto di vero esser possa in queste opinioni, a noi basta notare non essersi mai affermato da alcuno che questo o quel reato sveli senz'altro nel suo autore un delinquente incorreggibile. Ciò vuol dire che la pena perpetua può ben riservarsi pel delinquente incorreggibile; ma finchè non si sa con certezza distinguerlo dagli altri, finchè per lo meno il reato commesso non è criterio per riconoscerlo, soltanto il recidivo, in determinati casi, può ritenersi meritevole di essere sottratto definitivamente dal consorzio sociale.

Era prudenza per coloro che, come noi, avversano il patibolo, non far cenno prima d'ora di tale questione. Oggidì nessuna preoccupazione ci può chiudere la bocca. Ed anzi già in seno alla Camera dei deputati, due anni or sono, discutendosi il progetto Zanardelli, la questione fu svolta. L'on. Panattoni diceva: " Io sento in me che queste non sono utopie, non sono sogni di umanitario. Se fossero veramente utopie, se fossero sogni, io vi direi: ai miei sogni lasciatemi, lasciatemi dormire. Mi conforto pensando che queste, che si diranno utopie, inspirarono Mittermaier, inspirarono la Costituente francese del 1791 e la Commissione parla-

(1) *Du patronage des libérés*, pag. 4.
(2) *Della pena e dell'emenda*, parte prima, sez. 2ª, capo I.

mentare, che preparò il Codice del 1810. Affermate la perpetuità della pena, ma l'affermazione non sia assoluta; l'accompagni una disposizione qualsiasi, che a colui che, per la gravità dei suoi falli resecate dalla società, dia modo, mercè la sua condotta, prima o poi di redimersi. Ma si dirà: è inutile augurare al colpevole una possibile redenzione. Vi sono istinti di reato, che nel carcere non si rivelano. L'onorevole Ferri notò che il bancarottiere certamente non ricadrà in bancarotta nel carcere, il falsario nel carcere non userà di strumenti atti a falsificare. Ed io rispondo: venti anni di tempo passati a riflettere: venti anni di lotte di una coscienza lasciata nell'isolamento con i ricordi del passato (io lo auguro per la dignità umana) basteranno a far dimenticare le prave abitudini. Lasciate che questo io pensi; io ho fede nella perfettibilità umana. D'altra parte, considerata nella efficacia dei suoi effetti, questa perpetuità della pena, a che varrà mai? Si dirà forse che la perpetuità della pena influisce ugualmente sui condannati? Ebbene, applicate l'ergastolo a un vegliardo a settanta anni e applicatelo a un giovane che non ne abbia che venticinque. La pena opererà forse con eguale effetto sopra il giovane, come sopra il vegliardo? Oramai a settanta anni il calice della vita è vuotato. Oramai la vita nulla ha più di quell'ignoto che attrae. La pena, che per il giovane sarà tormento, per il vegliardo non varrà che ad affrettare il riposo della morte. Ma a che tanta prodigalità di pene indeterminabili? A che tanto indemaniamento di delinquenti? Chè a questo solo ci condurrete. Ricordatelo con Seneca; questo, non altro, dinanzi alle tendenze al

maleficio, è l'attributo della società: *poena non irascitur, sed cavet* „ (1).

Finchè la pena fu diretta ad impedire la vendetta privata e a placare il Nume adirato, si potè ben reputare giusta, nei casi più gravi, quella pena che sottraesse il delinquente alla vendetta dell'offeso o alla vista del popolo temente che il castigo del cielo si riversasse sul capo di tutti. Ma se la destinazione morale dell'uomo è la prima sorgente di tutto il diritto individuale e sociale, se pena vuol dire reintegrazione dell'ordine turbato, vuol dire *tutela del diritto*, non è lecito creare un dualismo tra il delinquente e la società, dimenticando che anch'egli è membro di quella società che ha offeso, che il potere sociale non esercita una vendetta pubblica, ma infligge una pena che deve essere giusta. Il concetto della giustizia punitiva, osserva il Berner, ha perduto la sua rigidezza ed ha accolto in sè lo scopo del miglioramento, tanto che questo non solo determina il trattamento del delinquente, ma anche la misura della pena (2). Il delinquente dunque ha pure diritto alla protezione sociale, e questa non gli deve essere negata, quando il diritto dei consociati non sia più in pericolo. Dopo tutto poi, è d'uopo non dimenticare l'insegnamento di un illustre professore di diritto penale: " il solo male legittimo si è, che la pena si prolunghi od abbia tanta intensità, quanta abbisogna, secondo il giudizio pratico, affinchè

---

(1) Atti della Camera, discussioni, tornata 29 maggio 1888.
(2) *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, § 129.

la libertà del condannato più non abbia a doversi ritenere incompatibile colla sicurezza altrui „ (1).

Secondo il Codice attuale il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni (2). È questa una regola generale, che però soffre eccezioni, specialmente per quanto riflette i recidivi (3). E sta bene.

La libertà condizionale finora ha fatto buona prova tanto che fu successivamente accolta da quasi tutte le nazioni più inoltrate nel cammino della civiltà (4). Se la esperienza dimostrerà che anche in Italia la liberazione condizionale produce buoni effetti, è giustizia che questa sia applicata anche al condannato all'ergastolo, quando egli abbia mostrato di essere veramente pentito. Non fruiscano di questo benefizio i recidivi, e, se vuolsi, i condannati per i più gravi fra

---

(1) Brusa, *Prolegomeni al diritto penale*, cap. II, n. 33, p. 141. Anche il Cassara già aveva notato che « ove il male della pena soverchi il male del delitto, la repressione conduce ad un novello disordine, anzichè ristabilire l'equilibrio rotto dal primo turbamento ».

(2) Art. 16.

(3) Articolo sopra citato.

(4) Vedi la *Relazione* dell'on. Zanardelli, vol. I, § XXV, in nota. Vedi pure le *Relazioni* del ministro dell'interno in Francia al presidente della Repubblica, pubblicate nel *Journal Officiel* del 20 giugno 1888 e 15 giugno del corrente anno.

quei misfatti che maggiormente gettano lo sgomento nella società; ma, in generale, dopo venti, venticinque anni di pena (e Berner direbbe anche soltanto quindici) (1), il cui primo periodo fu scontato nella segregazione, e gli altri successivi, per mezzo di graduati passaggi a stati intermedii, secondo il sistema irlandese, servirono di preparazione alla vita libera, è ben lecito sperare che colui il quale per sì lungo tempo ha dato prova di emendamento, desideri sinceramente di terminare i suoi giorni da uomo onesto (2). Chi ha subìto la segregazione cellulare, dice Carlo Cattaneo, potrà, ritornato alla vita libera, precipitarsi in nuovi traviamenti, ma porta nel cuore una tale impressione del segreto terrore, un senso tale dell'intima sua debolezza, che il solo nome del carcere basta a fermarlo ed avvilirlo in mezzo all'ebbrezza del delitto (3). E si avverta che il condannato a pena temporanea, ammesso a libertà condizionata, ove commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, non corre altro pericolo se non di vedersi revocata la libertà condizionale. Egli non avrà che da scontare la pena per quel tanto di tempo, che ancora rimaneva quando fu liberato sotto condizione, e poi avrà diritto

(1) Opera e luogo citato. Anche Pinheiro, Marquet-Vasselot, Henke, Roeder sostengono non dover durare perpetuamente la pena pel colpevole emendato.

(2) Si dovrebbe, per coordinare tutto il sistema penale, restringere pure alquanto la durata delle pene temporanee, che attualmente salgono ai 24 anni ed anche fino ai 30. In Germania, in Ungheria, in Olanda, nei progetti di Codici inglesi e russo la durata normale del carcere non è superiore ai quindici anni.

(3) Nel *Politecnico*, anno 1841, pag. 21.

di uscire dal luogo di pena. Ma il condannato a pena perpetua, il quale fosse liberato condizionatamente, dovrebbe invece sapere che una ricaduta, una semplice trasgressione alle condizioni impostegli, lo espone ad essere rinchiuso irrevocabilmente per tutta la vita. Questo pensiero in chi ha dato segno di ravvedimento, in chi ha già trascorso tra le sofferenze della pena i migliori anni della vita, deve senza dubbio avere una forza intimidatrice tale da trattenerlo dai mali passi.

X.

Ho già rilevato quanta sia stata la prudente arrendevolezza degli abolizionisti per ottenere che l'estremo supplizio più non figurasse nel nuovo Codice. Ed anche ora, prima di finire, osservo che, per assicurarsi la vittoria, essi rinunciarono ad averla ad un tratto completa. La pena di morte, o signori, non è ancora totalmente abolita. Essa è ancora comminata dal Codice penale militare e dal Codice penale militare marittimo.

Fin dal 1865, allorchè la Camera dei deputati deliberava l'abolizione della pena di morte, si era notato che questa pena si trova pure nei Codici ora menzionati. Ma coloro stessi, che avversavano la pena di morte, ammettevano che l'esercito costituisce una società artifiziale, con discipline speciali, con obblighi e condizioni differenti da quelli della comune convivenza, e che perciò abbisognava di un sistema diverso e più rigoroso. E non s'insistè oltre.

Ma nel 1875, nel Senato, coloro che ritenevano essere il patibolo condizione indispensabile di ordine e

di tranquillità pubblica, non mancarono di levare la voce, affinchè almeno la disciplina dell'esercito fosse mantenuta colla pena di morte. Di ciò erano specialmente preoccupati i militari, i quali perciò si mostravano desiderosi che quella pena fosse conservata anche nel Codice penale comune. Il senatore generale Menabrea riconosceva che " tutti gli abolizionisti, per essere conseguenti, debbono pure volere l'abolizione della pena di morte per l'esercito „; e, ciò premesso, la foga oratoria lo traeva a fare questa conclusione: " Or bene, se voi proponete questa abolizione per i militari, il freno della disciplina essendo distrutto, non resterà che ad abolire l'esercito, e così si potrà fare economia e giungere al desiderato pareggio del bilancio; ma non basterà abolire l'esercito, dovrete anche sopprimere i carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza che sono pur essi sottoposti alla legge militare, riconosciuta indispensabile anche per essi „ (1). L'esagerazione era evidente.

In termini più temperati parlava nel 1888 il senatore generale Mezzacapo, il quale, dopo aver esposte diverse considerazioni dirette a dimostrare la necessità di mantenere nell'esercito la pena di morte, così proseguiva: " È mia convinzione, e credo sia pure di tutti i capi dell'esercito e dell'esercito stesso, che non sia possibile di tenerlo a disciplina, senza conservare per esso la pena di morte. La pena sarà limitata a casi speciali, specialissimi, in cui il dubbio non sia possibile, affine di evitare che nell'applicazione della pena

(1) Atti del Senato, discussioni, tornata del 22 febb. 1875.

si possa cadere in errore; si conserverà per quelle circostanze, in cui la disciplina possa ritenersi scossa, per quei casi in cui i fatti si sviluppino alla luce del giorno; si facciano pure tutte le limitazioni possibili; purchè il principio sia salvo „ (1). Ma egli stesso finiva con queste notevoli parole: " Un solo dubbio mi nasce: cioè, se, abolita quella pena nel Codice, sarà possibile di *resistere all'opinione pubblica in paese, la quale farà pressione perchè sia abolita nell'esercito* „ (2).

Gli abolizionisti si attennero al saggio sistema di non rilevare questi dubbi e queste preoccupazioni, a cui si erano pure associati altri senatori non militari, come il Pironti nel 1875 (3) e il Vitelleschi nel 1888 (4). La questione dell'abolizione della pena capitale nel Codice penale comune era già abbastanza grave senza che occorresse ingrossarla con altre questioni che non concernessero il Codice medesimo. Non si può però negare che era facile presentire che, abolita la pena capitale nella società civile, l'opinione pubblica (mi valgo delle parole dell'on. Vitelleschi), non senza grande apparenza di ragione, non si permetterà di eseguirla sopra i cittadini che sono militari, anche perchè col sistema del servizio obbligatorio la distinzione fra i militari e i civili è impossibile a mantenere con qualche razionalità (5). Ma ad un tempo nessuno vorrà credere che la grande maggioranza del Parlamento, il

(1) Atti del Senato, discussioni, tornata del 15 nov. 1888.
(2) Luogo citato.
(3) Tornata del 24 febbraio 1875.
(4) Tornata del 17 novembre 1888.
(5) Luogo citato.

quale si dichiarò favorevole all'abolizione della pena capitale, fosse così poco sollecita degli interessi più vitali della patria, da mostrarsi indifferente alle pretese conseguenze del suo voto, allo sfacelo dell'esercito, alla rovina di quell'edifizio nazionale che tanto sangue ha costato ai nostri padri.

Se non che la storia è là per insegnarci che ogni proposta di diminuzione o di mitigazioni di pena ha sempre sollevato voci di sgomento, quasi che soltanto il rigore della pena possa proteggere i sonni al cittadino onesto. E la storia è pure là a dimostrarci che questi timori furono sempre vani.

Da quanti tormenti, ad esempio, da quali stragi fu per lungo tempo esacerbata la esecuzione della pena di morte! Si era immaginato il supplizio della *ruota*, che sfracellava il corpo del paziente, la lapidazione, lo squartamento. L'annegamento era pure un modo assai doloroso di spegnere violentemente la vita; e tuttavia si seppe rendere più terribile questo genere di morte, rinchiudendo il colpevole in un sacco di cuoio ed insieme con lui un cane, una scimmia, una vipera ed un gallo. E così, quasi non fosse già pena assai crudele il seppellire un uomo vivo, a rassicurare la società turbata dal delitto si reputò necessario di condannare l'assassino ad essere sepolto vivo sul cadavere della vittima.

Non voglio proseguire questa enumerazione così poco edificante, come quella che dimostra quanto sottile e raffinato sia stato l'ingegno dell'uomo nel far soffrire il suo simile. Ora, o signori, il ricordare quelle pene così crudeli rattrista e disgusta i vostri animi

gentili. Eppure quante sevizie la giustizia degli uomini registra prima che si udisse la voce di Beccaria che predicava non essere fine della pena il tormento e l'afflizione di un essere sensibile, prima che si riconoscesse la grande verità racchiusa nel seguente suo insegnamento: " A misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent'anni di crudeli supplizi, la *ruota* spaventi tanto quanto prima la prigionia „ (1).

A poco a poco e a gran fatica si potè ottenere che l'esecuzione della pena capitale fosse scompagnata da inutili sevizie; e allora s'incominciò a dubitare della necessità della pena di morte, poi a reclamarne l'abolizione. Ed anche allora si temette che tutta la società corresse pericolo di andare sconvolta e sfasciata. Anche allora si gridò che i misfatti aumentavano e si profetò che ancor più sarebbero cresciuti di numero e di gravità quando fosse scomparso il terrore del patibolo.

Ebbene anche allora il timore era infondato. Il Senato aveva votato la pena di morte nel 1875; e nondimeno, a cominciare dall'anno seguente, la grazia sovrana, per deferenza alla solenne manifestazione della Camera elettiva per l'abolizione della pena capitale, la aboliva di *fatto*. Forsechè i delitti aumentarono? Forsechè le condizioni della pubblica sicurezza sono ora più tristi di allora? Certo non mancarono per lungo tempo i lamenti di quelli che credevano di scor-

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XV.

gere una marea crescente di delitti. Che più? Non si ommise di accozzare abilmente insieme le cifre della statistica per dimostrare le disastrose conseguenze della scomparsa del patibolo.

Ma anche questa volta si fece tanto rumore proprio per nulla. Ecco, per non ricorrere ad altri argomenti, quanto leggesi nell'*Annuario statistico italiano* del 1886, pubblicato dalla Direzione generale della statistica: " Non riuscirà inutile un paragone più particolareggiato dei dati del 1885 con quelli degli anni 1879-1884, per i quali si hanno ormai notizie complete ed esattamente comparabili tra loro, i dati elementari essendo stati raccolti cogli stessi modelli ed elaborati poi per la pubblicazione con metodo uniforme. Da questo paragone vien confermata la conclusione messa in luce da uno studio retrospettivo sulla delinquenza in Italia nel periodo 1873-84 recentemente pubblicato (1), cioè che la *criminalità in Italia tende piuttosto a diminuire che non ad aumentare;* essa va prendendo un carattere meno violento, e si accosta alle condizioni della delinquenza del maggior numero degli Stati dell'Europa centrale e occidentale „ (2).

Attualmente è naturale che i militari temano che, tolta la pena di morte, la disciplina dell'esercito rimanga compromessa. E nondimeno, se v'hanno uomini,

(1) *Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni* 1873-83, *coll'aggiunta dei dati del* 1884 (Roma, tipografia Eredi Botta, pag. IV). — Veggasi anche la discussione su questo argomento fatta dalla Commissione per la statistica giudiziaria negli *Atti della Commissione*, ecc., Sessione novembre-dicembre 1885 (*Annali di statistica*, serie IV, col. VII, pag. 76 a 94).

(2) *Introduzione*, pag. CCV.

pei quali quella pena non ha forza intimidatrice, sono appunto i militari, essi, che sono educati ad affrontare impavidamente la morte per la difesa del paese. Certo la morte gloriosa sui campi di battaglia non ha nulla di comune colla morte ignominiosa, a cui è condannato il militare colpevole, salvo che è anch'essa cessazione di vita. Non è dunque la morte che si teme, sì bene l'infamia della pena. E allora qual pena più infamante dell'ergastolo che accomuna il militare, il quale ha disonorato la bandiera, coll'assassino, col parricida?

XI.

Signori,

Non vorrei essere frainteso. Non fu mio intendimento di muovere censura alle disposizioni del vigente Codice penale. Niuno più di me ammira questo Codice, che rappresenta l'opera collettiva dei più dotti penalisti italiani meditata e corretta pel corso di quasi un trentennio. Se il mio dire non dovesse omai volgere al suo termine, con quanto compiacimento vorrei a questo punto ricordare gli elogi, di cui furono larghi i più illustri giureconsulti stranieri verso questo Codice!

Concedete però questa soddisfazione al mio amor proprio di cittadino italiano, di farvi menzione di uno dei più recenti Codici penali, quello della repubblica orientale dell'Uruguay, il quale andò in vigore nello scorso anno. Come profonda è in esso l'impronta degli studi di preparazione fatti in Italia per la redazione definitiva del Codice penale! E quanti lusinghieri accenni ai diversi progetti di Codice penale presentati al

Parlamento sono fatti nella relazione della Commissione nominata dal governo della repubblica per redigere il progetto che poi fu approvato! Fin il congresso penitenziario tenuto a Roma nel 1885 ivi è ricordato; e ad ogni tratto sono con deferenza citati i nomi di Vigliani, di Mancini, di Zanardelli, di Savelli, di Pessina; onde si direbbe, se la lingua, in cui è stesa la relazione, non facesse aperto il contrario, che quella sia una relazione di una Commissione nominata dal Governo italiano.

Ed a buon dritto tanti lavori di preparazione furono tenuti in alto conto e presi a modello; gli Italiani possono andare orgogliosi del vigente Codice penale. Esso merita ogni maggiore encomio; e chi fin d'ora pretendesse introdurvi radicali miglioramenti mostrerebbe di aver dimenticato quanta sagacia e, oserei quasi dire, quanta strategia parlamentare sia stata necessaria per unificare la legislazione in materia penale, e quanto fosse il bisogno di rassicurare la pubblica opinione riguardo al sistema penale proposto in surrogazione di quello che poneva all'apice della scala delle pene l'estremo supplizio (1).

Ma se il legislatore ha ragione di essere pago della sua opera, lo studioso può bene drizzar l'occhio a più lontani orizzonti. Il Codice del 1889 non rappresenta per la scienza le colonne d'Ercole. La scienza, che

---

(1) « Non è un Codice completamente nuovo questo che io vi presento, nè dovrebbe esserlo, poichè, come già dissi, nella legislazione sarebbe improvvido il trascurare la tradizione » (ZANARDELLI, *Relazione* già citata).

precorse la pubblica opinione nell'avversare il patibolo, ha il dovere di guidare questa pubblica opinione, di avviarla a nuove riforme.

Così a voi, o giovani, che avete aperto l'animo ai più nobili ideali, nello studiare il diritto penale e le sue applicazioni alla vigente legislazione, in quella che ammirerete le saggie disposizioni del Codice italiano, ultimamente posto in vigore, avrete pur la coscienza del compito che vi spetta nel lungo corso di anni che la vostra gioventù vi ripromette. Innanzi a voi si stendono ancora vie inesplorate e recondite plaghe. A voi ancora è serbata la ventura di rendere collo studio profondo e indefesso segnalati servigi alla cara patria nostra.

AMM. PROV. DI TORINO
№ 15656
BIBLIOTECA
115459